



COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 08 APR 2020

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio - Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N. Gen. 557 del 1° aprile 2020

E

Made in Gusto S.R.L. (codice fiscale e partita IVA 04034430241), con sede a Vicenza in Via Antonio Giuriolo n.17, rappresentata dal signor Scopel Massimo (codice fiscale SCPMSM61R03Z133P), nato a Bienne (CH) il 3 ottobre 1961, residente a Monticello Conte Otto (VI) in Via Ca' dell'oro 4/B – in qualità di Amministratore unico

Si conviene quanto segue

Articolo 1 – Oggetto.

Il Comune di Vicenza concede in uso a Made in Gusto S.R.L. l'immobile sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo n.17 e individuato al Catasto Fabbricati al foglio 5 mappale 362.

Articolo 2 – Durata della concessione.

La durata della concessione in uso è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dal 1° aprile 2020.

Alla scadenza la concessione in uso si intenderà rinnovata per altri 3 (tre) anni alle medesime condizioni previa richiesta della concessionaria, qualora il

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0051788/2020 del 08/04/2020

Comune di Vicenza non abbia la necessita di riacquisire la detenzione dell'immobile per motivi di interesse pubblico.

Articolo 3 – Canone di concessione.

Il canone di concessione anno è stabilito in € 24.000,00 (ventiquattromila/00) da pagarsi in rate mensili anticipate presso la Tesoreria comunale.

Articolo 4 – Destinazione d'uso dell'immobile.

La concessionaria deve adibire l'immobile all'attività di bar e ristorazione.

La concessionaria non può cambiare la destinazione d'uso dell'immobile e deve tenere con decoro il medesimo e l'area esterna di pertinenza.

Articolo 5 – Divieti per la concessionaria.

La concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte l'immobile o cedere l'atto di concessione.


E' consentito l'eventuale affitto d'azienda, nei limiti temporali e contrattuali della presente concessione, fermo restando il rapporto tra il Comune di Vicenza e la concessionaria.

La compravendita d'azienda dovrà essere autorizzata dal Comune di Vicenza al quale andrà inviato preventivamente il preliminare del relativo contratto.

Articolo 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Durante la concessione la concessionaria deve eseguire a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria, previa comunicazione al Comune di Vicenza.

Al termine del contratto la concessionaria non potrà pretendere indennizzi o rimborsi per i suddetti interventi e le eventuali conseguenti addizioni o migliorie apportate al fabbricato.



Durante la concessione la manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Vicenza.

Articolo 7 – Garanzie.

A garanzia delle obbligazioni assunte con la firma del contratto la concessionaria deve costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione (€ 6.000,00). Il deposito cauzionale può essere sostituito da una fideiussione bancaria di pari importo.

Articolo 8 – Carattere precario della concessione in uso.

La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che la concessione in uso è soggetta alle norme del diritto amministrativo e che pertanto ha carattere precario potendo essere revocata per motivi di interesse pubblico, in particolare nel caso in cui il Comune di Vicenza dovesse intraprendere lavori di carattere urbanistico volti a riqualificare l'area prossima a Piazza Matteotti.

Articolo 9 – Attestato di Prestazione Energetica.

Le parti danno atto che l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'unità immobiliare oggetto del presente atto di concessione sarà redatto non appena le disposizioni normative emanate per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 consentiranno il normale svolgimento delle attività professionali.

Articolo 10 – Comunicazione dati personali.

In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. 101/2018.

Articolo 11 – Registrazione contratto.

Mano
Costa

Tutte le spese inerenti a conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese anche alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Manlio Imperia
Manlio Imperia